

TRIBUNALE DI UDINE

ORDINANZA

Il Giudice Istruttore, letti gli atti ed i documenti del procedimento per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. e/o ex art. 700 cpc, promosso nel corso della causa iscritta al n. 6584/11 R.A.C.C.

da

[REDACTED], rappresentata dalla madre con essa convivente, genitore unico esercente la potestà parentale, sig. [REDACTED], con gli avv.ti prof. Maurizio Lupoi e Giuseppe Campeis per mandato a margine dell'atto di citazione

-RICORRENTE-

contro

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Saverio Bartoli del foro di Firenze e dall'avv. Luca Ponti, quest'ultimo anche domiciliatario per procura a margine della comparsa di risposta della causa di merito

-RESISTENTI-

e

[REDACTED]
[REDACTED]

entrambe con l'avv. F. [REDACTED], come da procure speciali in atti

- RESISTENTI-

- sentite le parti;

Com. 3AW
23 MAR 2013



[Handwritten signature]

██████████ srl, di esercitare i propri poteri di direzione e coordinamento allo scopo di a) far consentire a un professionista indicato dall'attrice di accedere e consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione di tali società ; b) far comunicare preventivamente a tale professionista ogni notizia di natura tributaria e specificamente ogni accertamento fiscale o processo verbale di constatazione relativi a tali società e successivi procedimenti; c) far comunicare preventivamente a tale professionista ogni operazione straordinaria deliberata dagli amministratori, fornendogli la relativa documentazione; d) far comunicare preventivamente a tale professionista i bilanci che gli amministratori intendono presentare in assemblea;

a sostegno delle pretese cautelari la ricorrente ha esposto, quanto alla richiesta di sequestro giudiziario: che il richiesto accertamento della nullità del "trust ██████████", per aver "collocato" all'estero beni in maniera contrastante con l'ordine pubblico italiano, comportava che tutti i beni trasferiti al trust dal defunto ██████████ dovessero "tornare" nel suo patrimonio e quindi nell'asse ereditario; che questi beni,, essenzialmente il gruppo ██████████ erano *oggetto di controversia riguardante la loro proprietà: del trust o degli eredi*; che in particolare i beni controversi erano le società italiane ██████████ spa , ██████████ srl, non l'██████████ S.A: cioè la holding lussemburghese dove, *passando per una holding olandese*, esse sono attualmente "collocate"; che in data 31/8/12 la ██████████ spa aveva ceduto alla ██████████ spa un ramo di azienda, violando il provvedimento cautelare svizzero ottenuto dall'attrice, e alterando la composizione del patrimonio che l'attrice riteneva formare parte della successione del "e cuius" e la ██████████ spa aveva ceduto le proprie

partecipazioni nella [redacted] spa a favore della controllante [redacted] International [redacted]. Quanto alla richiesta di provvedimento d'urgenza ha esposto: che la misura cautelare era finalizzata a prevenire atti dispositivi che modificassero gli assetti patrimoniali sui quali l'attrice aveva titolo ereditario, anche considerato che le predette tre società erano lasciate in mano ai loro amministratori, ossia ai due figli legittimi del defunto [redacted]; che inoltre "sotto diverso e concorrente profilo" il provvedimento era "strumentalmente connesso alla attuazione in Italia della condanna pronunciata dal Pretore di Lugano nei confronti dell'unico trust convenuto in quella sede;

si sono costituiti i convenuti chiedendo il rigetto del ricorso cautelare evidenziando: che, come eccepito nella comparsa di costituzione, il Giudice italiano era privo di giurisdizione in relazione alle domande della causa di merito in corso, l'attrice era priva di interesse ad agire per la nullità del trust, il contraddittorio non era integro essendo litisconsorti le società fiduciarie che avevano effettuato il trasferimento ai trustee del trust [redacted], non convenute in giudizio; che, comunque, nel merito le domande proposte erano infondate per le ragioni già ampiamente esposte nella causa di merito; che il provvedimento cautelare svizzero, per un verso, non faceva stato neppure nei confronti del trustee svizzero in quanto a tale provvedimento non era applicabile l'art. 64 della legge n. 218 /95 e i provvedimenti cautelari non erano idonei a "passare in giudicato", per altro verso conteneva statuizioni di tenore favorevole alla linea difensiva dei contenuti; che la domanda di nullità del trust, se accolta, avrebbe comportato il rientro nell'asse ereditario solo della partecipazione azionaria nella [redacted] e non delle

partecipazioni sociali nelle varie società di cui la ██████████ è a propria volta titolare, sicché il sequestro giudiziario delle partecipazioni detenute dalla ██████████ nelle società controllate non era accoglibile in quanto non vi era alcuna controversia sulla proprietà di tali partecipazioni, essendo pacifica l'appartenenza di esse alla stessa ██████████; che inoltre il provvedimento veniva richiesto nei confronti e a carico di un soggetto del tutto estraneo al giudizio; che inoltre la partecipazione azionaria nella ██████████ era stata trasferita al trust non solo dal de cuius ma anche dalla di lui moglie e che, pertanto, della partecipazione spettante al de cuius all'attrice spettava solo una porzione pari ai 2/9 che non le avrebbe consentito di avere il controllo sulle società controllate italiane; che non esisteva un potere della capogruppo esercitabile nel senso di vincolare le società controllate a tenere certe condotte piuttosto che altre, per cui nulla poteva essere addebitato alla capogruppo per quanto operato dalle sue controllate in difformità da quanto disposto dal giudice svizzero;

si sono parimenti costituiti i due trustee svolgendo difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle degli altri convenuti;

nelle memoria di replica le parti ribadivano le rispettive istanze ed eccezioni. I convenuti contestavano la dedotta giurisdizione del giudice adito anche in relazione all'invocata applicazione dell'art.10 delle norme di diritto internazionale privato.

Ritiene il giudicante che il ricorso non può trovare accoglimento dovendo essere esclusa la giurisdizione cautelare di questo giudice, lasciando impregiudicato, perché assorbito, l'esame in ordine alla fondatezza

delle restanti eccezioni svolte dai convenuti.

In primo luogo, deve ritenersi fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione tempestivamente sollevata nel giudizio di merito in corso da tutti i convenuti nella comparsa di costituzione e ribadita nei successivi atti.

Parte attrice a sostegno della giurisdizione italiana osserva in sintesi:
a) che il foro del trust, di cui all'art. 5 n.6 del Regol. (CE) n.44/2001 (Stato membro in cui il trust ha domicilio) – richiamato da parte convenuta - è un foro speciale facoltativo e non esclusivo; b) che i tre convenuti eredi sono tutti domiciliati in Udine e per essi vale il foro generale delle persone fisiche; c) che sussiste pertanto la competenza speciale per connessione di cui all'art. 6 n. 1 del Regol. citato del giudice italiano.

Le deduzioni al riguardo appaiono corrette.

La norma dell'art. 5 comma 6 del regolamento n 44/2001 infatti prevede che *"la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in altro Stato membro (...) 6) nella sua qualità di fondatore, trustee, o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il trust ha domicilio"*. Ciò significa che i tre convenuti domiciliati in Italia avrebbero potuto essere chiamati dall'attrice davanti alle Corti inglesi, luogo di domicilio del trust; non significa invece che detta competenza "speciale" – proprio perché non esclusiva - se non "utilizzata", escludesse la possibilità per l'attrice di scegliere, tra più convenuti domiciliati in differenti Stati, il foro di alcuni di essi, trattandosi di posizioni con differenti fori generali competenti tra cui sono ravvisabili ragioni di connessione tale da richiedere un'unica istruttoria e decisione. Ne consegue



azione, svolta contro i trustee e tre dei beneficiari, avente ad oggetto relazioni tra tali soggetti nell'ambito del trust, eccipisce la difesa attorea che tale clausola non sarebbe opponibile all'attrice in quanto soggetto "terzo" rispetto al "trust".

L'assunto non si condivide. Non solo la controversia in oggetto, che coinvolge "in primis" questioni di nullità e riconoscibilità del trust, può già per ciò solo senz'altro definirsi una controversia "interna" al trust stesso, nel senso che coinvolge direttamente e solo i soggetti direttamente interessati dal trust, ma ad avviso del giudicante l'attrice non può neppure essere considerata propriamente un "terzo" rispetto al "trust", nella stessa misura in cui non lo sono gli altri convenuti, e in particolare gli altri due figli e la moglie del de cuius. Innanzitutto perché va considerato che l'atto istitutivo del trust è normalmente - soprattutto se il trustee, come pare preferibile, non viene propriamente ritenuto "parte" - un atto unilaterale proprio del disponente, non un contratto tra diverse parti, sicché se il concetto di "terzo" si volesse intendere come concetto contrapposto a quello di "parte" del contratto, la clausola di proroga in definitiva non avrebbe mai un significato pratico. Anche i beneficiari - oltre che il trustee quanto meno nell'ipotesi in cui questi non aderisce contestualmente all'atto, così come il guardiano - non sono "parti", anche se partecipassero alla sua stipula, sicché non si vede come potrebbe limitarsi la vincolatività della clausola di proroga ai soli soggetti che sono stati parte dell'atto. Ma anche a prescindere da questa considerazione, appare assolutamente decisivo il fatto che in realtà, da un lato, l'attrice ha agito in giudizio anche nella sua qualità di "erede" del disponente e quindi, quale soggetto che è subentrato nei rapporti facenti capo al de cuius; dall'altro lato,

è la stessa attrice che assume e pretende (e tale posizione rivendica nel corso del giudizio, anche opponendo l'efficacia di giudicato sul punto della decisione del giudice svizzero) di essere "beneficiaria" del trust, in quanto tale considerata direttamente dalla clausola di proroga. Per tali ragioni la clausola di proroga della giurisdizione non può non avere efficacia anche nei confronti dell'attrice e, pertanto, in relazione all'azione di merito svolta questo giudice difetta senz'altro di giurisdizione.

La difesa di parte attrice, tuttavia, nell'ambito del procedimento cautelare invoca l'applicazione dell'art. 10 delle disposizioni di diritto internazionale privato (legge 31/5/95 n. 218) che riconosce la potestà di pronuncia cautelare del giudice non solo quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito (ipotesi che, come si è detto, qui non ricorre) ma anche quando il provvedimento deve essere *eseguito* in Italia. L'art. 669 ter III co cpc in effetti prevede, nell'ipotesi di istanza cautelare "ante causam", che *"Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare."* Il criterio della competenza riferita al "luogo di esecuzione" del provvedimento, già adottato in materia di sequestri, dall'abrogato art. 672 co III, risulta quindi oggi temperato dall'osservanza della competenza per materia e valore del *giudice del luogo dell'esecuzione*. Detta disposizione, che – si badi – in ogni caso prescrive il rispetto della competenza territoriale interna (qui non rispettata), si riferisce all'ipotesi di misura cautelare richiesta "ante causam" e, ad avviso del giudicante, non può essere trasposta all'ipotesi di misura cautelare richiesta nel corso di un giudizio di merito davanti a giudice privo di

giurisdizione. Tanto che la successiva norma dell'art. 669 quater cpc, disciplinante la competenza cautelare nel corso del già instaurato giudizio di merito, pur prevedendo che "la domanda deve essere proposta al giudice" della causa di merito, non dice che tale giudice è in ogni caso competente a pronunciarsi anche in ipotesi di difetto di giurisdizione e/o competenza né, soprattutto, fa alcuna menzione della possibilità del giudice di pronunciare misure cautelari anche se privo di giurisdizione, come invece previsto con il rinvio all'art. 669 ter III comma in ipotesi di un giudizio pendente all'estero (V comma). Nella fattispecie di cui è causa, come sopra accennato, inoltre, non solo non vi è giurisdizione, ma non sussiste neppure la necessaria competenza territoriale. In entrambe le ipotesi disciplinate dagli art. 669 ter e quater (per richiamo al primo), invero, la potestà cautelare del giudice italiano privo di giurisdizione fa capo al giudice "potenzialmente competente" per materia e valore, quanto al merito, e territorialmente individuato con riguardo al luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito. Anche sotto tale profilo non sussiste in capo al giudice del Tribunale di Udine potestà cautelare in quanto i provvedimenti richiesti, sia il sequestro giudiziario che il provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc, anche qualora si ritenessero sorretti dal presupposto del "fumus boni iuris", oltre che dal necessario collegamento con la causa di merito pendente, dovrebbero essere eseguiti in Italia ma in luoghi rispetto ai quali non sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Udine.

Da ultimo, ma non per importanza, va evidenziato che, secondo un opinione ampiamente condivisa, il riferimento al luogo dove la misura cautelare deve essere *eseguita* implica comunque l'impossibilità di richiedere

al giudice italiano carente di giurisdizione provvedimenti cautelari insuscettibili di attuazione coattiva e nel caso in esame, trattandosi tra l'altro di provvedimenti da eseguire nei confronti di soggetti terzi rispetto alle parti in causa, tale impossibilità sussiste, quanto meno con riferimento alla richiesta ex art. 700 cpc.

Entrambe le istanze cautelari vanno pertanto respinte per difetto di giurisdizione.

P. Q. M.

Respinge il ricorso.

Spese alla sentenza definitiva

Udine, 22/3/2013.

IL CASO



IL GIUDICE ISTRUTTORE
dott. Mimma Onisafi

Depositato in Cancelleria

oggi 23 MAR 2013

IL CANCELLIERE
SILVIA BRUCHI